

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4715

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2000

—————

Norme di prevenzione e repressione del fenomeno
degli incendi boschivi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno degli incendi boschivi è ormai divenuto una piaga insopportabile per l'equilibrio naturale del nostro Paese. Le caratteristiche climatiche del territorio non sono più sufficienti a spiegare la frequenza e la distruttività di questi eventi, che hanno, ormai chiaramente, ben poco di naturale. Il paesaggio naturale italiano merita una particolare attenzione da parte del Parlamento, chiamato, ancora una volta, a seguito della drammaticità degli eventi, a predisporre una nuova normativa in grado di prevenire tempestivamente la formazione e lo sviluppo di pericolosi focolai d'incendio, nonché a lottare contro l'aumentata frequenza del fenomeno degli incendi di natura dolosa.

Nella storia agricola e silvopastorale italiana l'incendio volontario di aree naturali a copertura arborea è fenomeno ben noto; esso serve all'ampliamento delle aree destinate al pascolo di transumanza, poiché distrugge gli alberi e crea un terreno particolarmente fertile, costituito dalla materia vegetale combusta, il quale nell'anno successivo produce un pascolo particolarmente ricco e nutriente. Si sa anche che questa tipologia di incendio boschivo doloso è diffusa particolarmente in alcune regioni, mentre si registra meno frequentemente in altre. Tuttavia, le Forze dell'ordine, in particolare gli agenti del Corpo forestale dello Stato, hanno imparato a lottare contro questo comportamento criminale ed hanno saputo instaurare adeguate pratiche di prevenzione e repressione del fenomeno.

Sempre con riguardo alla storia del fenomeno degli incendi boschivi, si deve far menzione di alcuni sospetti incendi dolosi collegati direttamente alle iniziative di riforestazione attivate da alcune regioni italiane,

sulla base di leggi e finanziamenti nazionali. La riforestazione, cioè l'impianto di nuovi alberi in corrispondenza di territori sottoposti a taglio indiscriminato, in epoche trascorse senza regolamentazione, ovvero oggetto di taglio abusivo o di incendio doloso, in epoche più recenti, ha alimentato la propria ragione d'essere e ottenuto la proroga degli interventi proprio in conseguenza di enormi incendi distruttivi che hanno annientato migliaia di ettari di bosco. Tuttavia le Forze dell'ordine non hanno potuto accertare la frequenza di questi casi di incendio doloso, né stabilire un legame causale, e criminale, tra incendi dolosi e interventi di riforestazione.

Molto più recentemente il fenomeno degli incendi boschivi di cui sia stata accertata la dolosità è andato aumentando, diffondendosi su tutto il territorio nazionale, tanto da far pensare ad una vera e propria strategia eversiva, tendente alla distruzione del nostro patrimonio naturale, per finalità che devono essere accertate, in riferimento al ruolo svolto dagli autori materiali di questi veri e propri attentati, che si configurano ormai come crimini contro l'umanità

Per lottare contro un fenomeno così ampio si rende necessaria una nuova strategia di prevenzione e repressione, per la quale non ci sembra esagerato chiamare in campo i Servizi di informazione e sicurezza, che devono intervenire, insieme a tutte le Forze dell'ordine, in particolare al Corpo forestale dello Stato, per indagare sulle strategie di sviluppo del fenomeno, individuandone i responsabili, sia in Italia che all'estero, in un'ottica di prevenzione, intelligenza e repressione che non deve assolutamente sottovalutarne le implicazioni sul piano della sicurezza nazionale.

È indubbio, inoltre, che per ottenere un risultato immediato nella lotta agli incendi boschivi sia necessario aumentare i presidi sul territorio, diffondendo capillarmente punti di avvistamento antincendio anche al di fuori delle aree naturali protette, come avviene attualmente solo in alcune regioni in cui il fenomeno è particolarmente grave e frequente.

In tale ottica, l'articolo 1 del presente disegno di legge apporta modifiche al codice penale, stabilendo che l'incendio doloso di un bosco è da considerarsi un crimine contro l'umanità e, pertanto, deve essere adeguatamente punito.

L'articolo 2 stabilisce che coloro i quali siano in possesso di informazioni utili ad individuare i colpevoli di un incendio boschivo doloso ed omettano di denunciare i fatti in loro conoscenza, ovvero non collaborino alle indagini della magistratura e delle Forze dell'ordine, siano puniti come complici del delitto di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 stabilisce che i boschi di superficie superiore a 10 ettari siano sorvegliati giorno e notte da personale del Corpo forestale dello Stato o delle regioni, le quali

provvedono anche alla realizzazione di interventi preventivi antincendio, quali piste tagliafuoco, laghetti artificiali, idranti, eccetera.

L'articolo 4 dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, predisponga l'istituzione ed il funzionamento di un'apposita unità operativa dei servizi di informazione e sicurezza nazionali, con compiti di prevenzione, intelligenza e repressione degli attentati al patrimonio naturale boschivo dell'Italia, da considerarsi questione rilevante per la sicurezza nazionale.

L'articolo 5 stabilisce che sia corrisposta una quota di retribuzione incentivante agli addetti all'avvistamento ed allo spegnimento degli incendi boschivi.

L'articolo 6 introduce un vincolo di destinazione d'uso di trent'anni per le aree colpite da incendi boschivi.

L'articolo 7 dispone per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme proposte.

L'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1**

(Modifiche al codice penale in tema di incendio boschivo doloso quale crimine contro l'umanità)

1. Dopo l'articolo 425 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 425-bis. - *(Incendio di boschi, selve e foreste)*. - Chiunque, anche al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, provochi l'incendio di boschi, selve o foreste, commette crimine contro l'umanità ed è punito con la reclusione da 8 a 20 anni».

2. Il numero 5 dell'articolo 425 del codice penale è abrogato.

Art. 2

(Modifiche al codice penale in tema di omissione di denuncia e complicità nel delitto di incendio boschivo doloso)

1. Dopo l'articolo 110 del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 110-bis. - *(Omissione di denuncia e complicità nel delitto di cui all'articolo 425-bis)*. - Chiunque, essendo a conoscenza di fatti e circostanze che possono contribuire alla individuazione dei responsabili del delitto previsto e punito dall'articolo 425-bis, ometta di farne denuncia alle competenti autorità, ovvero rifiuti di rendere testimonianza con riguardo ad atti posti in essere anche da parenti o affini di qualunque grado, è considerato concorrere a tutti gli effetti nella consumazione del reato medesimo e soggiace alla pena per questo stabilita».

Art. 3

*(Interventi e servizi di prevenzione
degli incendi boschivi)*

1. Per la sorveglianza continuativa antincendio sulle aree boschive del territorio nazionale, è assicurata la presenza di una unità di personale per ogni area agronomicamente unitaria a vegetazione arborea omogenea, purchè di superficie superiore ai 10 ettari.

2. Il personale del Corpo forestale dello Stato, o delle regioni, impegnato nell'azione di sorveglianza, è utilizzato anche nella realizzazione degli interventi preventivi antincendio, quali la realizzazione di piste tagliafuoco, laghetti artificiali, idranti ed altri presidi idonei.

Art. 4

*(Unità operativa di prevenzione,
intelligenza e repressione degli incendi
boschivi dolosi)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, è istituita una unità operativa nell'ambito dei servizi di informazione e sicurezza nazionali, con compiti di prevenzione, intelligenza e repressione del fenomeno degli incendi boschivi dolosi.

2. L'unità operativa di cui al comma 1 è composta da non meno di 50 unità di personale, appositamente assunto ovvero proveniente da altri settori dell'amministrazione della difesa o dell'interno, secondo criteri e modalità da individuare nel decreto di cui allo stesso comma 1.

Art. 5

(Compensi incentivanti)

1. Una quota, pari al 40 per cento della retribuzione complessiva lorda spettante al per-

sonale dipendente dalle amministrazioni statali e regionali addetto alle operazioni di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi di boschi, selve e foreste, è corrisposta previa valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del servizio effettivamente svolto, con riferimento alla buona riuscita delle attività di tutela e salvaguardia del patrimonio boschivo.

Art. 6.

(Vincolo di destinazione d'uso delle aree soggette ad incendi boschivi)

1. Le aree colpite da incendio, nell'ambito di boschi, selve e foreste, non possono essere oggetto di concessione edilizia, anche ad uso agricolo o zootecnico, nè di autorizzazioni o licenze per l'esercizio di attività economiche, nè di interventi di riforestazione, per la durata di trent'anni dall'evento distruttivo.

Art. 7.

(Quantificazione dell'onere e copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 120 miliardi per l'anno 2000, e lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Norme finali)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

